



## Il Presidente

...omissis...

### Fascicolo ANAC n. 4264/2022

**Oggetto:** Richiesta di parere concernente la conferibilità dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di ...omissis... ex art. 110, comma 1, TUEL ad un soggetto che nel biennio precedente ha ricevuto l'incarico di supporto al RUP.

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità - con nota acquisita al prot. ANAC n. 76510 del 27 settembre 2022 - si rappresenta quanto segue.

È pervenuta un'istanza di parere avente ad oggetto la conferibilità dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 110, comma 1, TUEL ...omissis... In particolare, è stato evidenziato che tale soggetto aveva già ricevuto dall'amministrazione in data 27 dicembre 2019 il medesimo incarico per la durata di sei mesi, rinnovato più volte fino al 12 giugno 2022, data di elezione del nuovo Sindaco. Quest'ultimo, nelle more dell'espletamento della procedura ex art. 110, comma 1, TUEL - volta ad individuare un nuovo Responsabile del Servizio Tecnico - affidava temporaneamente all'...omissis... l'attività di supporto al RUP per la durata di tre mesi e con la previsione di un compenso pari ad euro 1903,20 mensili. Con decreto sindacale n. 11 del 31 agosto 2022 si concludeva la predetta procedura di selezione e l'incarico veniva assegnato allo stesso professionista.

La fattispecie descritta risulta astrattamente sussumibile nell'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 39/2013, a mente del quale *"A coloro che, nei due anni precedenti [...] abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono [...] retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: [...] c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento"*.

L'ipotesi di inconferibilità innanzi citata presuppone la verifica dei seguenti requisiti:

- a) aver svolto, nel biennio precedente, attività professionale retribuita in favore dell'amministrazione che conferisce l'incarico;
- b) assumere un incarico dirigenziale esterno nell'amministrazione che afferisca allo specifico settore o ufficio che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Quanto all'incarico "in destinazione", si segnala che per incarichi dirigenziali esterni, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, lettera k), d.lgs. n. 39/2013 si intendono *"gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e"*



*gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni'.*

In riferimento al caso di specie, l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico conferito ai sensi dell'art. 110, comma 1, TUEL, in assenza di altra figura dirigenziale, rientra nella definizione normativa sopra riportata, richiedendo l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione attribuite al responsabile di quello specifico Settore.

In merito, giova, altresì, richiamare le delibere n. 1001 del 21 settembre 2016 e n. 925 del 13 settembre 2017, ove l'Autorità ha evidenziato che " *tutti gli incarichi dirigenziali interni ed esterni mediante i quali sia conferita la responsabilità di un servizio/ufficio, sono soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 39/2013*".

Appare, inoltre, integrato l'ulteriore requisito previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013, ossia il conferimento di un incarico dirigenziale presso lo specifico settore dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento. Ciò in quanto l'incarico di Responsabile afferisce al medesimo Servizio Tecnico nell'ambito del quale in precedenza è stato affidato all'...*omissis*... lo svolgimento dell'attività di supporto al RUP mediante determinazione n. 35 del 14 luglio 2022, sottoscritta dall'allora Responsabile del Servizio.

In merito, invece, all'incarico "in provenienza", per orientamento costante dell'Autorità, le funzioni di supporto al RUP configurano un'attività professionale in proprio (cfr. delibera n. 676 del 6 ottobre 2021 e n. 207 del 13 marzo 2019). Anche la giurisprudenza amministrativa ha chiarito la natura giuridica di tale attività, ritenendo che essa sia riconducibile ad un appalto di servizi (cfr. Tar Puglia, Bari, sez. I, 13 febbraio 2020, n. 237), in quanto consistente in un'obbligazione nei confronti del committente avente ad oggetto il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.). In quest'ottica, l'attività di supporto al RUP, anche se prevista al fine di sopperire all'indisponibilità di personale dotato di adeguate competenze all'interno dell'amministrazione, deve essere qualificata quale attività professionale in proprio, richiedendo non solo che il soggetto affidatario sia dotato di specifiche competenze professionali relative al settore di riferimento oggetto dell'incarico, ma anche che appresti una specifica organizzazione, con assunzione del rischio, diretta a soddisfare le esigenze dell'ente.

Tuttavia, ai fini dell'applicabilità dell'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 39/2013 occorre che l'attività professionale svolta nel biennio precedente sia connotata dai caratteri della stabilità e continuità (cfr. Orientamento n. 99/2014). Nel caso di specie deve rilevarsi che l'incarico è stato rivestito dall'...*omissis*... per un limitato periodo di tempo (dal 14 luglio 2022 al 31 agosto 2022) e che, come prospettato nel parere *pro veritate* trasmesso in allegato all'istanza, l'interessato non avrebbe svolto alcuna attività in considerazione del sopravvenuto periodo feriale. Ad ogni buon fine, la durata soltanto trimestrale dell'incarico - prevista nel provvedimento di affidamento - ed il modesto compenso dovuto depongono per la natura meramente occasionale dell'attività in esame, in quanto priva dei caratteri della stabilità e continuità.

Pertanto, sulla base delle informazioni acquisite non può ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 4 d.lgs. n. 39/2013.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 25 ottobre 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.



*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Atto firmato digitalmente il 2 novembre 2022